

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dal Dr. Pietro Abbritti, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 febbraio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (all'epoca dei fatti calciatore della Atalanta Bergamasca Calcio Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota n. 2571/856 pf10-11/SP/blp del 5.11.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista l'istanza di rinvio del difensore del Sig. Doni, e la non opposizione della Procura federale;
vista l'istanza di patteggiamento ex art. 23 CGS depositata dal difensore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa;
dispone per evidenti ragioni di economia processuale il rinvio del procedimento alla data del 27 febbraio 2013.

(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 3264/222 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 3262/221 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

Con atto del 3 dicembre 2012 (n. 168) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/168, emessa all'esito del reclamo trasmesso in data 16 maggio 2012 dal Sig. Giorgio Berardi; b) la Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Con altro atto del 3 dicembre 2012 (n. 169) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare gli stessi soggetti per rispondere delle medesime violazioni non avendo ottemperato neanche alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/172, emessa all'esito del reclamo trasmesso in data 10 maggio 2012 dal Sig. Gioacchino Amoroso.

Nei termini consentiti dalla normativa nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione, in via preliminare, la Commissione disciplinare, stante la evidente connessione sotto il profilo soggettivo dei due deferimenti sopra indicati, ne ha disposto la riunione.

Quindi il rappresentante della Procura federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920, la inibizione per mesi 12 (dodici); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

L'esame della documentazione in atti ha consentito di accertare l'effettiva esistenza degli inadempimenti contestati dalla Procura federale in capo ai soggetti deferiti.

Difatti con delibera del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la Società deferita al pagamento in favore del Sig. Giorgio Berardi della somma di euro 2.100,00 (duemilacenti); nonostante detta delibera sia stata ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920 sono inutilmente decorsi i termini previsti per la impugnazione della stessa ovvero per il suo corretto adempimento.

Si precisa che con la condanna di cui sopra la Commissione Accordi Economici della LND a carico della ASD Civitavecchia 1920 aveva accolto il reclamo proposto dal Sig. Giorgio Berardi con il quale quest'ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la Società deferita un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 6.300,00 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto la somma di euro 2.100,00, maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, data dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla Società deferita.

L'effettivo inadempimento da parte della ASD Civitavecchia 1920 alla predetta delibera risulta per tabulas e precisamente dalla nota della LND del 21 settembre 2012.

Nel contempo, con delibera sempre del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la medesima Società deferita al pagamento in favore del Sig. Gioacchino Amoroso della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento); anche in questo caso, nonostante la delibera di cui sopra sia stata ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, sono invano decorsi i termini per la impugnazione della stessa ovvero per il suo corretto adempimento. Anche sul punto si deve precisare che con la condanna deliberata a carico della ASD Civitavecchia 1920 la Commissione Accordi Economici presso la LND aveva accolto il reclamo proposto dal Sig. Gioacchino Amoroso con il quale quest'ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la Società deferita un accordo economico prevedente la

corresponsione lorda a suo favore di euro 7.500,00 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, data dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla Società deferita.

Con riferimento a detto secondo episodio, l'inadempimento da parte della ASD Civitavecchia 1920 alla predetta delibera risulta per tabulas e precisamente dalla nota della LND del 21 settembre 2012.

Per quanto attiene l'entità delle sanzioni da applicare la Commissione, alla luce della riunione dei due deferimenti e del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Civitavecchia 1920, la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici);
- b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sanvitese), Società ASD SANVITese ▪ (nota n. 3256/154 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, dispone l'acquisizione in originale della documentazione difensiva prodotta a mezzo fax, a cura della parte deferita alla quale si trasmette il verbale di riunione affinché si renda parte diligente entro la data del 27 febbraio 2013.

(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 3258/210 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 3 dicembre 2012 nei confronti di:

Francesco Crudo, Presidente della A.C.F.D. Milan, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt.1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato nei termini prestabiliti, alla decisione degli organi di giustizia sportiva, (divenuta esecutiva il 31.5.2012), in favore della calciatrice Adegoke Saidat;

Società ACFD Milan, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Francesco Crudo: inibizione di mesi 6 (sei);

- Società ACFD Milan: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Rilevato che i soggetti deferiti non hanno depositato in giudizio alcuna memoria difensiva e non sono comparsi alla odierna riunione.

Vista la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND con la quale la A.C.F.D. Milan è stata condannata a corrispondere in favore della calciatrice Adegoke Saidat, la somma di euro 5.000,00, in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto.

Rilevato che, con nota del 28 agosto 2012, inviata alla LND e per conoscenza alla Procura federale, il Presidente della A.I.C. Damiano Tommasi, deduceva la mancata esecuzione della delibera C.A.E. suindicata e nel contempo, rilevava che, ai sensi dell'art. 94 ter, comma 12, delle NOIF, *“la Società inadempiente non sarebbe stata ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva”*.

Accertato che la ACFD Milan proponeva ricorso alla Commissione Vertenze Economiche avverso la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND, ricorso che veniva dichiarato inammissibile.

Accertato, altresì, che la l'A.C.F.D. Milan proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la pronuncia della Commissione Vertenze Economiche, ricorso anch'esso dichiarato inammissibile in data 17 luglio 2012.

Preso atto che tale vicenda veniva comunicata alla Co.Vi.So.D., la quale provvedeva a comunicare alla Società ACFD Milan, l'esito negativo della propria domanda di iscrizione per la stagione sportiva 2012/2013.

Ritenuto che in data 23 luglio 2012 l'ACFD Milan proponeva ricorso avverso tale decisione, allegando ricevuta del bonifico bancario di Euro 16.380,00 intestato a Divisione Calcio femminile, al fine di ottemperare ai pagamenti di varie calciatrici, tra le quali figurava Adegoke Saidat e nel contempo richiedeva l'attuazione e la formalizzazione all'iscrizione al campionato di serie A/2 stagione sportiva 2012-2013.

Preso atto che, a seguito di tale pagamento, la Co.Vi.So.D. nella seduta del 26 luglio 2012, esprimeva parere positivo all'iscrizione della ACFD Milan al campionato di serie A/2 stagione sportiva 2012-2013 e che in data 31 luglio 2012 il Consiglio Direttivo della LND, deliberava l'iscrizione della ACFD Milan al campionato nazionale di serie A2 per la stagione sportiva 2012-2013, disponendo nel contempo l'esecuzione dei bonifici in favore delle atlete interessate.

Considerato, in ogni caso, che il pagamento dovuto dalla Società è intervenuto fuori dei termini previsti e solo alla luce di provvedimenti che escludevano la Società stessa dalla partecipazione al campionato sicché la condotta della ACFD Milan integra la violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 9 e 15, C.G.S..

Considerato che l'illecito disciplinare posto in essere è imputabile direttamente al Sig. Francesco Crudo, nella sua qualità di Presidente della ACFD Milan, nonché alla stessa ACFD Milan, in via diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Ritenuta congrua la sanzione richiesta per il Presidente Crudo mentre va più congruamente determinata quella richiesta nei confronti della Società.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Francesco Crudo inibizione per mesi 6 (sei);
- per la ACFD Milan penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MASCOLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE ▪ (nota n. 4011/472 pf12-13/AM/ma del 10.1.2013).

Con provvedimento del 10 gennaio 2013, il Procuratore federale Vicario, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 4 dicembre 2012 inviata dal Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti e meglio individuata in atti, in relazione al mancato adempimento perpetrato dalla SS S. Antonio Abate nei riguardi di un proprio tesserato, Sig. Clemente Giglio, in ordine al pagamento delle spettanze economiche riconosciute in favore di quest'ultimo sia dalla Commissione Accordi Economici LND (CAE) che, all'esito del giudizio di secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche FIGC (CVE), ha deferito il Sig. Leonardo Mascolo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della SS S. Antonio Abate, nonché, a titolo di responsabilità diretta, la richiamata compagine societaria.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi degli odierni deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Leonardo Mascolo;

penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico della SS S. Antonio Abate.

Nessuno è comparso per le parti deferite, le quali peraltro hanno fatto pervenire una breve nota con la quale assumono le difficoltà di natura economica e concludono per l'applicazione di sanzione minima.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso, in maniera incontestabile, che la SS S. Antonio Abate si é reiteratamente sottratta all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie sulla medesima incumbenti; e ciò, nonostante i diritti economici del Sig. Giglio fossero stati pacificamente riconosciuti all'esito di ben due gradi di giudizio (in primo grado, da parte della CAE, in secondo grado da parte della CVE).

Ne discende che le violazioni disciplinari rispettivamente ascritte ai deferiti risultano comprovate per tabulas, per cui alla indicata responsabilità individuale del Sig. Mascolo, consegue, inevitabilmente, in via diretta, quella della SS S. Antonio Abate.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge a carico del Sig. Leonardo Mascolo, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), nonché a carico

della SS S. Antonio Abate quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NUNZIO MAJELLA (all'epoca dei fatti calciatore della AS Viterbese Calcio Srl), FRANCESCO CECCARELLI (Amministratore Unico della Società AS Viterbese Calcio Srl), Società AS VITERBESE CALCIO Srl - (nota n. 2106/126 pf12-13/AM/ma del 15.10.2012).

L'odierno procedimento disciplinare, formalizzato dal Procuratore federale Vicario con provvedimento del 15 ottobre 2012, trae origine da una denuncia del 17/20-07-2012 formulata dalla AS Viterbese Calcio Srl e meglio individuata in atti, in relazione ad un'asserita diserzione dalle sedute di allenamento (obbligatoriamente stabilite da parte della Società sportiva nonostante il campionato di Serie D fosse giunto a conclusione) da parte del calciatore Sig. Nunzio Majella nell'arco temporale compreso tra il 08/05/2012 e il 30/06/2012, successivamente alla conclusione del campionato di Serie D.

Peraltro, nel corso dell'attività inquirente, emergeva anche la circostanza relativa alla sottoscrizione, da parte del predetto calciatore, di due distinti "Accordi economici" con l'AS Viterbese Calcio Srl (il primo, recante data 16/12/2011, regolarmente depositato presso gli uffici competenti LND, di importo pari a € 15.00,00, il secondo invece, del 30/01/2012, successivamente sottoscritto, ma non depositato, di importo pari a € 25.000,00), per cui il procedimento disciplinare attingeva anche la richiamata vicenda.

Alla luce delle responsabilità individuate, la Procura federale ha deferito, rispettivamente, il predetto calciatore, il Sig. Francesco Ceccarelli, Amministratore Unico dell'AS Viterbese Calcio Srl, nonché, a titolo di responsabilità diretta, la medesima AS Viterbese Calcio Srl in ordine alle violazioni ascritte al proprio Amministratore Unico.

Nei termini assegnati, il Sig. Nunzio Majella e l'AS Viterbese Calcio Srl hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi degli odierni deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 15 (quindici) di squalifica a carico del Sig. Nunzio Majella;
- anni 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Francesco Ceccarelli;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico dell'AS Viterbese Calcio Srl.

É altresì comparso il difensore del Sig. Majella, il quale ha contestato il deferimento, si è riportato alle conclusioni delle memorie difensive, chiedendone l'accoglimento.

La Commissione disciplinare nazionale esaminati gli atti osserva quanto segue.

Con riferimento all'asserita mancata partecipazione del calciatore, Sig. Nunzio Majella, alle sedute di allenamento programmate dalla Società sportiva di appartenenza nel periodo compreso tra il 08/05/2012 e il 30/06/2012, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di una evidente responsabilità disciplinare in capo all'atleta.

Infatti, contrariamente a quanto da quest'ultimo assunto nelle proprie difese, non risponde al vero la circostanza per cui non vi sarebbe stata una tempestiva informazione relativamente al calendario degli allenamenti approntato dall'AS Viterbese Calcio Srl,

dovendosi, invece, attribuire piena efficacia e carattere di ufficialità a quanto comunicato verbalmente, in data 06/05/2012, da parte del Direttore Sportivo, Sig. Manfra, a tutti i componenti della rosa di prima squadra, e quindi anche al calciatore deferito.

Al riguardo, il Sig. Manfra, nella sua qualità di Direttore Sportivo, ovvero di dirigente comunque operante nell'ambito societario con funzioni e mansioni di natura apicale, era stato espressamente delegato dal Presidente del sodalizio laziale a comunicare a tutti i calciatori che, nonostante la conclusione del campionato di Serie D, le sedute di allenamento avrebbero avuto luogo sino al termine della stagione sportiva (30/06/2012).

Pertanto, a nulla rilevano sia il fatto che il Sig. Majella non avesse ottenuto riscontro alcuno al proprio fax del 09/05/2012 sia il mancato recapito della lettera raccomandata a.r. del 16/05/2012 comunque inviata dall'AS Viterbese Calcio Srl al proprio tesserato allo scopo di sollecitarne la partecipazioni agli allenamenti, sino a quel momento disertati nonostante la comunicazione del Sig. Manfra.

Del resto, che le argomentazioni difensive del deferito non possano essere meritevoli del benché minimo credito e quindi di efficacia esimente, é testimoniato da una circostanza, significativamente rilevante e indicativa del non corretto comportamento tenuto dal Sig. Majella.

Ora, da parte ogni considerazione sulla singolare "condizione" posta da quest'ultimo alla Società sportiva di appartenenza, nel senso che egli avrebbe partecipato alle sedute di allenamento solo qualora avesse ottenuto al riguardo una comunicazione formulata per iscritto (rispetto a cui, in ogni caso, non incombeva alcun obbligo formale, nemmeno di natura negoziale, a carico della Società sportiva), deve essere rilevata la singolarità del fatto per cui il Sig. Majella, al momento e in occasione dell'invio alla Società sportiva di appartenenza della comunicazione fax del 09/05/2012 abbia ommesso fornire qualsivoglia informazione circa la lamentata pubalgia da cui era affetto, peraltro certificata dal Dott. Luigi Ercolino proprio nella medesima data del 09/05/2012!

Non v'è chi non veda come, invece, sarebbe stato di certo più corretto e logico da parte del Sig. Majella, nel proprio interesse e soprattutto al fine di sottrarsi, in prospettiva, alla contestazione di eventuali addebiti disciplinari, informare l'AS Viterbese Calcio Srl in ordine alla superiore circostanza, potendo in tal senso adeguatamente giustificare la mancata partecipazione alle sedute di allenamento a causa del richiamato infortunio, quantomeno sino ad intervenuta guarigione.

In definitiva, ritiene questa Commissione disciplinare nazionale che la specifica responsabilità disciplinare ascritta a carico del Sig. Majella, nei termini di cui all'atto di deferimento, alla luce delle chiare e dirimenti circostanze rappresentate, sussista integralmente

Quanto, invece, alla individuata irregolare e illegittima pattuizione negoziale intervenuta tra il Sig. Majella e l'AS Viterbese Calcio Srl con riferimento all'accordo economico, non depositato, recante data 30/01/2012 (di importo pari a Euro 25.000,00), successivo a quello sottoscritto tra le medesime parti in data 16/11/2011 (di importo pari a Euro 15.000,00), questa Commissione disciplinare nazionale ritiene che alcuna violazione disciplinare possa essere ascritta in capo ai deferiti.

Gli accordi de quibus, entrambi con data di decorrenza 16/12/2011 e data di scadenza 30/06/2012, quindi validi ed efficaci limitatamente a soli sei mesi con riferimento alla

stagione sportiva 2011/2012, possono essere ragionevolmente considerati l'uno (quello con sottoscritto in data 30/01/2012) integrativo e sostitutivo dell'altro (quello sottoscritto in data 16/12/2011), come, del resto, assunto dalla difesa del Sig. Majella.

In tema, l'art. 94 ter, comma 8, NOIF, prescrive che sono comunque vietati, nulli e privi di ogni efficacia gli accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle fissate in base a quanto prescritto dall'art 94 ter commi 2, 3, 4, 5 e 6, nel caso di specie, superiori alla somma annuale lorda di Euro 25.822,00 (art. 94 ter, comma 6, NOIF) alla quale i contraenti hanno inteso fare riferimento in sede di stipula dell'accordo negoziale.

A ben osservare, quello sottoscritto dalle parti in data 30/01/2012, avendo ad oggetto la corresponsione di spettanze economiche convenute nei limiti di cui al predetto importo, é stato perfezionato in conformità di quanto espressamente prescritto dalla suindicata disciplina regolamentare, dovendosi detto accordo ritenere, pertanto, pienamente legittimo.

La circostanza che esso non sia stato oggetto di formale deposito né da parte della Società sportiva né da parte del tesserato, non avrebbe avuto rilievo alcuno se non nei limiti di una evidente assenza di tutela giuridica, a livello endofederale, a beneficio del calciatore, nel caso in cui la compagine societaria di appartenenza non avesse provveduto ad adempiere integralmente le obbligazioni patrimoniali sulla medesima incombenti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in parziale accoglimento del deferimento, con specifico riferimento alle violazioni disciplinari riconducibili alla mancata partecipazione alle sedute di allenamento dell'AS Viterbese Calcio Srl, irroga a carico del Sig. Nunzio Majella la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre).

Proscioglie dagli ulteriori addebiti rispettivamente ascritti il medesimo Sig. Nunzio Majella, il Sig. Francesco Ceccarelli, nonché l'AS Viterbese Calcio Srl.

(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BERETTA (all'epoca dei fatti calciatore della US Darfo Boario Srl), TULLIO TADEI (Dirigente della Società US Darfo Boario Srl), Società US DARFO BOARIO SRL e APD TORTONA VILLALVERNIA - (nota n. 3734/417 pf12-13/AM/Seg del 19.12.2012).

Con provvedimento del 19 dicembre 2012, il Procuratore federale Vicario, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 20 novembre 2012 inviata dal Segretario della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale e meglio individuata in atti, in relazione ad una irregolare posizione di tesseramento del calciatore Sig. Matteo Beretta, asseritamente già tesserato in forza all'APD Tortona Villavernia in occasione della disputa di ben quattro gare di Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D - Girone D) tra le fila dell'US Darfo Boario Srl, ovvero Darfo Boario-Voghera del 02/09/2012, Fersina-Darfo Boario del 09/09/2012, St Georgen-Darfo Boario del 16/09/2012 e Darfo Boario-Alzano Cene del 23/09/2012), ha deferito il predetto calciatore, il Sig. Tullio Tadei e, a titolo di responsabilità oggettiva, sia l'US Darfo Boario Srl che l'APD Tortona Villavernia.

All'inizio della riunione odierna i Signori Matteo Beretta, Tullio Tadei e le Società US Darfo Boario Srl e APD Tortona Villalvernia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Matteo Beretta, Tullio Tadei e le Società US Darfo Boario Srl e APD Tortona Villalvernia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Matteo Beretta, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Tullio Tadei, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Darfo Boario Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società APD Tortona Villalvernia, sanzione della ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 300,00 (€ trecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Matteo Beretta, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;*
- per il Sig. Tullio Tadei, sanzione della inibizione giorni 40 (quaranta);*
- per la Società US Darfo Boario Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);*
- per la Società APD Tortona Villalvernia, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 febbraio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GORAN PANDEV (all'epoca dei fatti calciatore della SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa - (nota n. 3524/11 pf12-13/SP/blp del 10.12.2012).

Il deferimento

Con atto del 10/12/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- A) il Sig. Goran Pandev, calciatore tesserato con la S.S.C. Napoli Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, commi 15, del CGS, per non aver pagato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme indicate nel lodo arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale presso la Commissione Agenti di Calciatori – F.I.G.C. in data 2 febbraio 2012, nell'ambito della procedura arbitrale n. 1 S/S 2011-2012;
- B) la Società S.S.C. Napoli Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascritta ad un proprio tesserato.

Il Sig. Goran Pandev e la S.S.C. Napoli Spa hanno fatto pervenire, in data 23/1/2013, in loro difesa, una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, evidenziano:

- il Sig. Goran Pandev ha impugnato, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, il lodo arbitrale in data 2/2/2012, con cui il calciatore è stato condannato al pagamento in favore del Sig. Sabatino Durante della somma di € 31.000,00 oltre spese di giudizio, per la nullità dello stesso, con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva dello stesso. Asserisce che la decisione arbitrale sarebbe affetta da gravissimi vizi in forza dei quali risulterebbe nulla;
 - la opportunità della sospensione del deferimento in attesa dell'esito della impugnazione del lodo;
 - che il deferimento de quo riguarderebbe "la fase patologica di un rapporto agenziale di gran lunga antecedente al tesseramento del calciatore" nella S.S.C. Napoli Spa;
 - il comportamento contestato al Sig. Pandev apparterebbe alla sfera strettamente personale dell'individuo e non potrebbe riguardare la Società;
 - la S.S.C. Napoli Spa non appena avuta conoscenza della sussistenza del debito ha trattenuto dallo stipendio del calciatore la somma di € 32.045,99 accreditandola sul c/c della Società di riferimento del Sig. Durante;
- concludono chiedendo il loro proscioglimento dagli illeciti ascrittigli o, in subordine, la irrogazione della sanzione della ammonizione.

Alla riunione del 29/1/2013 la Commissione, su richiesta dell'Avv. Vitale, difensore dei deferiti, sentita la Procura federale, rinviava l'esame del deferimento alla riunione del 13/2 ore 14,00 per consentire alle parti l'eventuale patteggiamento.

Alla riunione del 13/2/2013 l'Avv. Vitale esponeva le difese già enunciate nello scritto fatto pervenire dai deferiti insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

La Procura federale concludeva chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Goran Pandev la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) e per la S.S.C. Napoli Spa la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il comportamento tenuto dai deferiti integra la violazione delle norme contestate dalla Procura Federale al Sig. Pandev ed alla S.S.C. Napoli Spa.

In particolare il Sig. Goran Pandev non ha provveduto a corrispondere, nel termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione, l'importo cui lo stesso è stato condannato a pagare in favore del Sig. Sabatino Durante con il lodo in data 2/2/2012.

Non assume alcun rilievo la impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di Appello di Roma per nullità dello stesso atteso che il provvedimento è provvisoriamente esecutivo con obbligo del Sig. Goran Pandev a corrispondere, secondo la tempistica sopra enunciata, il pagamento al quale lo stesso è stato condannato.

Non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale il deferimento de quo riguarderebbe "la fase patologica di un rapporto agenziale di gran lunga antecedente al tesseramento del calciatore" nella S.S.C. Napoli Spa poiché al deferito Pandev viene contestato di non aver pagato, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, le somme indicate nel lodo in data 2/2/2012.

La ricostruzione storica del rapporto (a mezzo del servizio informatico AS400) del Sig. Pandev conferma che all'epoca della violazione ascritta, il Sig. Pandev era in prestito alla S.S.C. Napoli Spa. Si precisa che la FC Internazionale aveva concesso in prestito alla S.S.C. Napoli Spa il giocatore Pandev per il periodo 30/8/2011 - 30/6/2012.

In tale contesto fattuale e temporale risulta applicabile al caso di specie l'art. 4 comma 2 del CGS con conseguente responsabilità oggettiva in capo al S.S.C. Napoli Spa dell'operato del Sig. Goran Pandev.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al il Sig. Goran Pandev la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) e per la S.S.C. Napoli Spa la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Publicato in Roma il 14 febbraio 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete